

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.**

## **Art. 29**

*(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2009)*

1. All'articolo 10 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 le parole <<al parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua>> sono sostituite dalle seguenti: <<al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione>>;

**b)** al comma 2 le parole <<al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua>> sono sostituite dalle seguenti: <<al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione>>;

**c)** dopo il comma 2 è inserito il seguente:

**<<2 bis.** Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il rilascio di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere già realizzate su beni del demanio idrico regionale rimane subordinato alla verifica dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o al rilascio del parere di compatibilità idraulica da parte della struttura regionale competente.>>;

**d)** il comma 3 è sostituito dal seguente:

**<<3.** Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale che non comportano la realizzazione di opere è subordinato:

**a)** al parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo;

**b)** al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali;

**c)** al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e della biodiversità per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili;

**d)** al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di risorse forestali qualora l'utilizzo interessi zone boscate;

**e)** in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.>>;

**e)** dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:

**<<4 ter.** I titolari di concessione di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della concessione, possono avanzare istanza per la modifica o l'ampliamento delle opere ricadenti nell'area in concessione e ferma restando la tipologia di utilizzo, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 2, ferma restando la rideterminazione del canone concessorio.>>.